



Decreto Dirigenziale n. 242 del 01/10/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006 - ART. 208 - DGRC N.81/2015 - DITTA COLANDREA MICHELINA. AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, DA UBICARSI NEL COMUNE DI CASALUCE (CE) ALLA VIA CONSORTILE A PIRO - LOC. NOCE - FOGLIO 7 - P.LLA 243, NONCHE' CONTESTUALE REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 90 DEL 22/08/2014.

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. detta “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 208 del medesimo decreto legislativo disciplina la procedura per l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- con il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso, che prevede nuovi requisiti per l’autorizzazione degli impianti di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso e, pertanto, le ditte già autorizzate devono presentare un progetto di adeguamento dell’impianto esistente alle sopravvenute prescrizioni legislative;
- con deliberazione n. 81 del 9/03/2015, pubblicata sul BURC n. 20 del 23 marzo 2015, che ha abrogato - tra l’altro - la DGR n. 1411 del 27/07/2007, la Giunta Regionale, in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio dei Centri di raccolta e impianti di trattamento veicoli fuori uso da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 212 del 05/07/2006 del Settore TAP Ecologia di Caserta è stata denegata alla ditta Colandrea Michelina l’approvazione del progetto di adeguamento, ai sensi del D. Lgs. 209/2003, nel sito attualmente occupato nel Comune di Aversa (CE) e stabilita la delocalizzazione dell’impianto di autodemolizione, nonché l’autorizzazione provvisoria al prosieguo dell’attività di autodemolizione;
- con Decreto Dirigenziale n. 147 del 23/12/2014, pubblicato sul BURC n. 1 del 05/01/2015, è stata rilasciata in favore della ditta COLANDREA MICHELINA la proroga dell’attività di autodemolizione fino al 19/12/2015, nel sito attualmente occupato nel Comune di Aversa (CE), nelle more della prescritta delocalizzazione;
- con proprio D.D. n. 90 del 22/08/2014, pubblicato sul BURC n. 60 del 25 agosto 2014, in conformità alle risultanze della Conferenza di Servizi del 16 luglio 2014, è stato denegato, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., il Progetto di delocalizzazione del Centro di autodemolizione dal Comune di Aversa (CE) al Comune di Casaluce (CE), alla via Consortile a Piro, Località Noce, censita al NCT del suddetto Comune al Foglio 7, P.IIa 243, zona E “agricola”, proposto dalla ditta individuale COLANDREA MICHELINA, P. IVA 01370070615, sede legale in Aversa (CE) al Viale Europa n. 75, iscritta alla CCIAA di Caserta al n. 106470 del REA, legalmente rappresentata dalla titolare, nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937, C.F. CLNMHL37P52F488O, in quanto il sito in esame ricade in zona agricola, non essendo stato ancora approvato il PUC e, quindi, non idoneo alla localizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti, prescrivendo al contempo una nuova delocalizzazione, così come prescritto nel D.D. n. 212 del 05/07/2006;
- la ditta interessata, avverso il precitato D.D. n. 90/2014 ha promosso ricorso innanzi al TAR Campania - Sez. Napoli;
- il TAR Campania - Sezione Quinta - con Sentenza n. 1689/2015 del 23/03/2015 ha accolto il ricorso presentato dalla ditta ed ha annullato il D.D. n. 90 del 22/08/2014, nonché per quanto di ragione il Parere Tecnico negativo dell’ARPAC n. 13/AN/14, trasmesso con nota prot. n. 004351 del 24/01/2014, il verbale della Conferenza di Servizi prot. n. 2014.0056121 del 27/01/2014 ed ha ordinato che la precitata Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa;

- precedentemente con Decreto Dirigenziale n. 356 del 3/10/2013 del Settore Tutela dell'Ambiente, pubblicato sul BURC n. 56 del 14 ottobre 2013, il progetto di delocalizzazione è stato escluso dalla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), con l'esplicita richiesta di acquisire il parere favorevole del Comune di Casaluce (CE), in relazione alla variante di destinazione urbanistica;
- la Scrivente UOD con nota, prot. n. 0369458 del 27/05/2015, ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CdS), tenutasi il 20 luglio 2015, il cui verbale si richiama, acquisito in pari data al prot. n. 0503015, per il riesame dell'istanza *de qua*, in ottemperanza alla precitata Sentenza del TAR Campania, che è stata rinviata al fine di acquisire documentazione integrativa richiesta dalla CdS;
- la stessa ditta, con nota pervenuta a mezzo PEC in data 30/07/2015 ed acquisita al prot. regionale n. 0539407 del 31/07/2015, ha trasmesso la succitata documentazione integrativa;
- la Scrivente UOD con nota, prot. n. 0536442 del 30/07/2015 ha riconvocato la seconda seduta di CdS per il giorno 7 settembre 2015;
- la Scrivente UOD ha acquisito agli atti le note del Comune di Casaluce (CE), prot. n. 7595 del 20/07/2015, acquisita in pari data al prot. regionale n. 0501723 e prot. n. 9101 del 07/09/2015, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 0593493, a firma del Sindaco e del Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP., nelle quali si attesta quanto segue:
 - l'area in oggetto nel PRG vigente approvato con decreto della Provincia di Caserta n. 4967 del 10/06/1987 ha la destinazione: Parte in zona "E" - Agricola con i parametri di cui all'art. 19 della Tav. 18 delle N.T.A. del PRG; Parte interessata ad una fascia di rispetto di tipo "Zona Fa" - verde di rispetto - verde privato dalla strada via Piro Consortile per una profondità di 50 mt. ai sensi art. 20 della Tav. 18 delle N.T.A. del PRG. Senza ulteriori vincoli;
 - che con nota del 09/04/2015 prot. n. 365 il sig. Sindaco confermava che l'area in questione relativa alla P.lla n. 243 del Fg. 7 in Casaluce alla via Piro Consortile Loc. Noce previsione di preliminare di PUC approvato ricade nella Macrozona - Parco Periurbano Produttivo;
 - che ad ulteriore aggiornamento avendo completato la 1^ fase preliminare allo stato è in corso la ultimazione del PUC strutturale definitivo per l'approvazione in consiglio comunale;
 - con la presente, pertanto, a conferma del precedente parere espresso da questa amministrazione non essendoci allo stato specifici motivi ostativi si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di delocalizzazione impianto di autodemolizione a realizzarsi nel pieno e completo rispetto dei pareri espressi in conferenza di servizi, tenuto conto che allo stato le indicazioni ed indirizzi del PUC già approvato in via preliminare ed in fase di approvazione definitiva prevedono che l'area in questione è localizzata all'interno della zona Macrozona - Parco Periurbano Produttivo;
- nelle sedute di CdS del 20 luglio e del 7 settembre 2015 sono stati acquisiti i seguenti pareri: parere favorevole con prescrizioni dell'ATO/2 Napoli - Volturno, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, con nota Prot./SCA 2803/2015 del 16/07/2015 acquisita al protocollo regionale n. 0497172 del 17/07/2015; parere favorevole dell'ASL/CE Distretto n. 17 - 18 - UOPC di Aversa, prot. n. 905/UOPC del 17/06/2015 ed acquisita al protocollo regionale n. 0499471 del 17/07/2015; parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta - rilasciato con Parere Tecnico n. 65/AN/15, trasmesso con nota prot. n. 0052977 del 28/08/2015 ed acquisita al prot. regionale n. 0578040 del 28/08/2015; parere favorevole del Comune di Casaluce, prot. n. 9101 del 07/09/2015, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 0593493, come sopra riportato, la cui dichiarazione resa dal Sindaco del Comune di Casaluce soddisfa l'ottemperanza al su richiamato Decreto Dirigenziale n. 356 del 3/10/2013 in relazione alla variante di destinazione urbanistica;

- la CdS del 7 settembre 2015 si è conclusa con esito favorevole con prescrizioni, con la precisazione che il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato successivamente alla presentazione, da parte della ditta, del cronoprogramma dei lavori da eseguire e delle autorizzazioni da acquisire, facenti capo ad altri Enti, al fine di valutare tempi certi per la realizzazione dell'intera opera;
- la ditta ha fornito un contratto di compravendita, stipulato in data 22/02/2006 dal Notaio avv. Raffaele Orsi in S. Maria Capua Vetere (CE), Rep. N. 80535 Raccolta n. 43504, del terreno sito in Casaluce (CE), in località Noce, Particella 32 del Foglio 7, riportato nel catasto terreni di detto Comune al Foglio 7 P.IIa 243, trascritto al Reg. gen. 17792 del 21/03/2006 dell'Agenzia del Territorio;
- la ditta con nota acquisita al prot. 0644887 del 28/09/2015 ha trasmesso una rettifica alla dichiarazione dei requisiti in possesso del Direttore Tecnico, responsabile della gestione dei rifiuti, che è stato individuato nella persona del sig. RAIMONDO Antonio, nato a Napoli il 15/05/1968 e residente in Aversa (CE) al Viale Europa n. 53, C.F. RMNNTN68E15F839S, in possesso dell'attestato di "Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti", rilasciato in data 23/01/2006 dal Centro Operativo Formazione Professionale "PRACTICAL SCHOOL S.r.l." in Caserta, Viale Lincoln, Zona Industriale, area Saint Gobain, comprensiva dell'autocertificazione resa ai sensi del punto 1.3 della DGR n. 81 del 09/03/2015;
- la scrivente UOD con nota, prot. n. 0872789 del 22/12/2014 e successiva nota prot. n. 0594155 del 07/09/2015, ha chiesto alla Prefettura di Caserta l'informativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, a tutt'oggi priva di riscontro;
- l'attività di gestione rifiuti, come previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che la ditta dovrà fornire, tenendo conto del numero di veicoli autorizzati, secondo quanto stabilito in proposito dalla DGR n. 81 del 9/03/2015.

CONSIDERATO che

- la stessa ditta, con nota pervenuta a mezzo PEC in data 28/09/2015 ed acquisita al prot. regionale n. 0646419 del 29/09/2015, ha trasmesso il cronoprogramma delle attività relativo alle autorizzazioni da acquisire e dei lavori da eseguire (permesso di costruire, autorizzazione sismica del Genio Civile di Caserta, collaudo, certificato di agibilità, etc.), individuando un tempo minimo ed un tempo massimo, stimabile in 18 - 24 mesi, fatti salvi eventuali ritardi delle PP.AA. e/o eventi di forza maggiore.

RITENUTO

- di poter procedere, in base alle risultanze istruttorie e conformemente ai pareri favorevoli espressi nella Conferenza di Servizi del 7 settembre 2015, al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 s.m.i., che assorbe - tra l'altro - anche quella agli scarichi in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del medesimo decreto legislativo, per la realizzazione di un nuovo Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da ubicarsi nel Comune di Casaluce (CE) alla via Consortile a Piro - Loc. Noce - Foglio 7 - P.IIa 243, Zona "E" - Agricola - Fa - verde di rispetto - verde privato, nelle more dell'approvazione del PUC definitivo, in favore della ditta individuale COLANDREA MICHELINA, P. IVA 01370070615, con sede legale in Aversa (CE) al Viale Europa n. 75, iscritta alla CCIAA di Caserta al n. 106470 del REA, legalmente rappresentata dalla titolare, sig.ra Colandrea Michelina nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937, C.F. CLNMHL37P52F488O;
- che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del precitato Decreto Dirigenziale n. 90 del 22/08/2014, pubblicato sul BURC n. 60 del 25 agosto 2014, con il quale è stata denegata l'approvazione del progetto per le motivazioni riportate in premessa.

DARE ATTO che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTI

- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 09/03/2015;
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012;
- la DGR n. 528 del 4/10/2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29/10/2012;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A", pubblicata sul BURC n. 55 del 9 ottobre 2013;
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1";
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema" alla dr.ssa Norma Naim.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della formale dichiarazione resa dalla Dirigente sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 DPR 62/2013 e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 7 settembre 2015;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e DGRC n. 81 del 09/03/2015, in base alle risultanze istruttorie e conformemente ai pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi del 7 settembre 2015, la ditta individuale COLANDREA MICHELINA, P. IVA 01370070615, iscritta alla CCIAA di Caserta al nr. 106470 del REA, con sede legale in Aversa (CE), al Viale Europa n. 75, legalmente rappresentata dalla titolare, nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937 e residente in Aversa (CE) alla via Filippo Saporito, UNNRRRA CASAS lotto I pal. 12 C.F. CLNMHL37P52F488O, a realizzare entro 24 mesi dalla data del presente provvedimento, fatti salvi eventuali ritardi delle PP.AA. e/o eventi di forza maggiore, il progetto del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da ubicarsi nel Comune di Casaluce (CE) alla via Consortile a Piro - Loc. Noce - Foglio 7 - P.Illa 243, zona "E" Agricola - Fa - verde di rispetto - verde privato, nelle more dell'approvazione del PUC definitivo, per una superficie di circa 4.280 mq, **con le seguenti prescrizioni:**
 - 1.1 effettuare una campagna fonometrica con l'impianto a regime, da inoltrare all'Autorità Competente e ad ARPAC, nei 30 giorni successivi al rilascio del presente provvedimento;
 - 1.2 rispettare i contenuti tecnici e gestionali indicati negli elaborati presentati dalla stessa Azienda ed approvati in sede di Conferenza di Servizi;
 - 1.3 rispettare tutte le prescrizioni e le indicazioni previste dalla DGRC n. 81 del 9 marzo 2015;
 - 1.4 dare attuazione a tutto quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato.

2. **AUTORIZZARE**, altresì, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la ditta COLANDREA Michelina, per il periodo di validità del presente atto, agli scarichi in pubblica fognatura, in ottemperanza al parere dell'ATO 2, Prot./SCA 2803/2015 del 16/07/2015, acquisto al prot. regionale n. 0497172 del 17/07/2015, **con le seguenti prescrizioni:**

- lo scarico dovrà tassativamente rispettare i parametri previsti dalla tabella 3 del D. Lgs.152/2006 per i corpi idrici superficiali;
- per detto scarico il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare le analisi di tutte le acque reflue scaricate con cadenza semestrale, trasmettendone gli esiti alla Scrivente UOD, all'ATO2 Napoli - Volturno e all'ARPAC;
- installazione di un contabilizzatore per le acque di scarico.

3. PRECISARE CHE

3.1 l'impianto deve essere gestito e configurato come la documentazione presentata e depositata agli atti d'Ufficio, costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. planimetrica contenente: corografia scala 1:25000, stralcio catastale 1:2000, planimetria impianto 1:200 e prospetti e sezioni 1:200 del 08/11/2010;
- relazione tecnica illustrativa del 15/11/2010 a firma dell'ing. Angelo Pezzullo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al n. 1665;
- studio impatto ambientale screening del 15/11/2010, a firma dell'ing. Angelo Pezzullo e del dott. Luigi Bognanni;
- relazione tecnica integrativa del 20/04/2011, a firma dell'ing. Angelo Pezzullo;
- perizia giurata relativa all'Indagini Preliminari di verifica della contaminazione del suolo e del sottosuolo del 14/11/2011, a firma del dott. Pedron Giampiero, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 909;
- studio di impatto ambientale screening del 15/11/2011, a firma dell'ing. Angelo Pezzullo e del dott. Luigi Bognanni;
- relazione tecnica di impatto acustico ambientale del 13/06/2012, a firma dell'ing. Angelo Pennacchia, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al n. 1896 e dall'ing. Ottavio Pennacchia, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al n. 3442 Sez. A;
- Tav. planimetrica contenente: corografia scala 1:25000, stralcio catastale 1:2000, planimetria impianto 1:200 e prospetti e sezioni 1:200 del 09/07/2012;
- documento di valutazione rischi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- relazione tecnica illustrativa (adeguamento alla DGRC n. 81 del 09/03/2015) del 24/07/2015, a firma dell'ing. Angelo Pezzullo.

3.2 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 15, del D. Lgs. 209/2003, la ditta dovrà effettuare esclusivamente le operazioni sui rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso (codice CER 160104*) e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

ELENCO CODICI CER

13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 02 08	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 06	fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 0111
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 0114
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
16 06 01*	batterie al piombo
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
19 12 08	prodotti tessili
20 01 11	prodotti tessili
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

4. STABILIRE CHE:

4.1 la ditta Colandrea Michelina è tenuta a comunicare alla scrivente UOD e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori e/o di Tecnico abilitato, che dovrà attestare che i lavori sono stati effettuati conformemente al progetto approvato dalla CdS;

4.2 almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto la ditta è obbligata a presentare la polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata in favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, via Santa Lucia n. 81 Napoli, per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta. La garanzia finanziaria, così come altra

appendice, deve essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C. e con formale rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e deve essere consegnata alla UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta" in originale con la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, autenticata da un Notaio, che dovrà altresì attestare oltre l'identità anche la facoltà dello stesso a stipulare tale atto, avente validità anni sei, che garantisce la copertura per tutta la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e per la eventuale bonifica del sito nel caso di cessazione dell'attività. La determinazione dell'ammontare della garanzia dipende sia dalla quantità di rifiuti trattati annualmente sia della caratteristica di pericolosità o meno dei rifiuti, così come illustrato al punto 5 "Garanzie Finanziarie" della parte quinta della DGRC n. 81 del 09/03/2015, pubblicata sul BURC n. 20 del 23/03/2015;

- 4.3 la scrivente UOD, a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori, acquisite in originale la perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto alla ditta COLANDREA Michelina e agli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, al PRA e all'Albo Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., nonché alla UOD 13 "Autorizzazioni di competenza della Regione" che curerà l'aggiornamento della banca dati, disponibile sul sito web della Regione Campania all'indirizzo www.regione.campania.it - Ambiente - Rifiuti - "Attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti - Raccolta e Recupero dei veicoli fuori uso";
- 4.4 la durata della autorizzazione unica è di cinque anni, a decorrere dalla data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, come descritto al punto 4.3 ed è rinnovabile, in conformità all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06 e alla DGRC n. 81/2015. L'efficacia temporale della polizza fidejussoria e la disponibilità dell'area e dell'impianto devono riferirsi a un periodo di copertura di almeno sei anni, a decorrere dalla suddetta data di comunicazione;
- 4.5 la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare agli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 4.6 l'autorizzazione è subordinata all'esito dell'informativa antimafia, rilasciata dalla Prefettura di Caserta, il cui eventuale riscontro positivo comporta la cessazione immediata dell'efficacia del presente provvedimento;
- 4.7 allo scadere della gestione, la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area così come specificato nel progetto di dismissione e ripristino ambientale approvato, e con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/2006;
- 4.8 il presente provvedimento è soggetto a sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate e nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 4.9 il presente provvedimento è soggetto a sospensione e successivamente a revoca qualora, a seguito del sopralluogo della Provincia, di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/2006, non dovesse

attestare la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;

- 4.10 la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;
- 4.11 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 4.12 in relazione alla superficie disponibile ed in ottemperanza alla L.R. n. 1 del 27/01/2012 e alla DGR n. 83 del 06/03/2012 e alla DGRC n. 81 del 9/03/2015, in detto impianto è possibile stoccare n. 198 autoveicoli (M1, N1), n. 3 veicoli (L2) e n. 10 veicoli (L1) prima del trattamento per una durata non superiore a 180 giorni, e n. 73 autoveicoli (M1, N1), n. 3 veicoli (L2) e n. 10 veicoli (L1) veicoli dopo il trattamento;
- 4.13 la ditta dovrà trasmettere annualmente alla Scrivente UOD il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento.

5. **OBBLIGARE** la ditta:

- 5.1 per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, è fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n. 81/2015, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
- 5.2 la ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre autorizzazioni, rilasciate da altri Enti, necessarie per la gestione dell'impianto; in particolare, per l'esercizio dell'attività in questione la ditta dovrà acquisire i provvedimenti autorizzativi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in materia di antincendio di cui al DPR n.151/2011;
- 5.3 non potranno essere stoccati autoveicoli da demolire e smaltire, secondo la normativa vigente, in numero superiore quello autorizzato.

6. **OBBLIGARE**, altresì, la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 6.1 le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3 comma.1 lettera f) D.Lgs. 209/03, devono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 co. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'allegato 1, nonché, degli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i;
- 6.2 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III D.Lgs. 209/03, devono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m. e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 D.Lgs. n. 285/92;
- 6.3 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter- 189 del D.Lgs. 152/06 e smi;

- 6.4 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera bb) punti da 1) a 5);
- 6.5 per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;
- 6.6 allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista nell'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
7. **PRENDERE ATTO** della nomina a Direttore Tecnico, responsabile della gestione dei rifiuti, nella persona del sig. RAIMONDO Antonio, nato a Napoli il 15/05/1968 e residente in Aversa (CE) al viale Europa n. 53, C.F. RMNNTN68E15F839S;
8. **REVOCARE** il proprio Decreto Dirigenziale n. 90 del 22/08/2014, con il quale è stata denegata l'approvazione del progetto di delocalizzazione per i motivi espressi in narrativa;
9. **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta COLANDREA MICHELINA;
10. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Sindaco del Comune di Casaluce (CE), all'ASL/CE - Ambito 6 - Distretto n. 18 - UOPC di Gricignano di Aversa (CE), all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta, che espletterà il sopralluogo ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., all'ATO2 Napoli - Volturno e al PRA di Caserta, per quanto di rispettiva competenza.
11. **INVIARE** copia del presente atto all'Albo Nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale della Campania presso la Camera di Commercio - Corso Meridionale n. 58, 80143 - Napoli, ai sensi dell'art. 212, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
12. **INOLTARE** copia del presente atto, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al Sindaco del Comune di Aversa (CE), alla UOD Genio Civile di Caserta, all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale e alla UOD 13 "Autorizzazioni di competenza della Regione", per l'aggiornamento della banca dati.
13. **INVIARE** copia del presente provvedimento, per via telematica, all'UDCP - Segreteria di Giunta UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr.ssa Norma Naim